



Delibera della Giunta Regionale n. 502 del 04/10/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

ISTITUZIONE DEL GRUPPO INTERSETTORIALE DI LAVORO SULLE DISABILITA'

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con L. n. 18 del 3 marzo 2009, impegna gli Stati parti a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo;
- b) la Repubblica Italiana garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabili, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

Considerato che

- a) la Regione Campania ha istituito un gruppo di lavoro per la promozione dei diritti e delle iniziative di inclusione sociale delle persone diversamente abili con il compito, fra l'altro, di individuare le possibili azioni sistemiche da mettere in campo per favorire il rispetto sul territorio regionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- b) il predetto gruppo di lavoro ha prodotto un documento finale in cui ha raccomandato, fra l'altro, il monitoraggio delle misure regionali a favore dei disabili in relazione a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- c) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riconosce, in particolare, il diritto delle persone con disabilità:
 - a misure adeguate a garantire, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali (art. 9);
 - a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone (art. 19);
 - alla mobilità personale con la maggiore autonomia possibile (art. 20);
 - alla libertà di espressione e opinione e all'accesso all'informazione (art. 21);
 - a un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita (art. 24);
 - a godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità (art. 25);
 - di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità (art. 27);
 - ad un livello di vita adeguato a loro e alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, tramite l'adozione di misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto (art. 28);
 - a che siano raccolte le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla Convenzione (art. 31);
- d) in relazione a quanto previsto dalla Convenzione, la Regione Campania ha la necessità di monitorare, secondo l'ottica del mainstreaming e quindi con il necessario coinvolgimento di tutti i settori interessati, l'attuale stato di attuazione delle misure previste per le persone con disabilità, per poi garantire opportuni adeguamenti.

Ritenuto che

al fine di effettuare il monitoraggio sopra citato, è necessario istituire un gruppo intersettoriale di lavoro con i compiti di:

- provvedere alla ricognizione della normativa e dello stato di applicazione delle misure adottate in Regione Campania per le persone con disabilità;

- proporre interventi per il miglioramento della condizione delle persone con disabilità, sia in termini di adeguamento di leggi regionali, che di istituzione di nuove misure ad hoc.

Vista

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006;
- la L. n. 18 del 3 marzo 2009 di ratifica della Convenzione;
- la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di istituire un gruppo intersettoriale di lavoro sulle disabilità (di seguito denominato gruppo) con i compiti di:
 - provvedere alla ricognizione della normativa e dello stato di applicazione delle misure adottate in Regione Campania per le persone con disabilità;
 - proporre interventi per il miglioramento della condizione delle persone con disabilità, sia in termini di adeguamento di leggi regionali, sia in termine di istituzione di nuove misure ad hoc;
- 2) di stabilire che il gruppo è composto da almeno un componente titolare e da un componente supplente per ognuna delle seguenti AA.GG.CC., in ragione delle elencate competenze:
 - AGC 01 (Gabinetto del Presidente) per l'accessibilità del sito web regionale, e per l'arricchimento dello stesso con informazioni orientate alle persone con disabilità;
 - AGC 06 (Ricerca Scientifica) per l'integrazione delle persone con disabilità nelle Università e per l'accesso all'informazione, per le tematiche dell'usabilità e dell'accessibilità alle tecnologie dell'informazione, nonché per le statistiche e la raccolta dei dati;
 - AGC 10 (Demanio e Patrimonio) per l'accessibilità delle persone con disabilità alle strutture regionali;
 - AGC 13 (Turismo) per lo sviluppo di un turismo accessibile alle persone con disabilità;
 - AGC 15 (Lavori pubblici) per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia negli edifici pubblici che in quelli privati;
 - AGC 16 (Governo del territorio) per l'edilizia residenziale pubblica;
 - AGC 17 (Istruzione, Formazione, ORMEL) per gli interventi in materia di integrazione scolastica, di orientamento professionale e lavorativo, nonché di formazione e inserimento al lavoro delle persone con disabilità;
 - AGC 18 (Assistenza Sociale, Sport, Tempo Libero e Spettacolo) per interventi connessi alla protezione sociale e allo sport delle persone con disabilità;
 - AGC 19 e 20 (Piano Sanitario Regionale / Assistenza sanitaria) per interventi sulla salute delle persone con disabilità;
- 3) di prevedere che il gruppo adotti il proprio regolamento interno, che ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la periodicità e i luoghi degli incontri;
- 4) di stabilire che il coordinamento del gruppo è effettuato dal Dirigente dell'AGC 01 o suo delegato;
- 5) di stabilire che i lavori del gruppo si svolgono a titolo gratuito e senza alcun onere per l'amministrazione regionale;
- 6) di inviare il presente provvedimento alle AA.GG.CC. sopra elencate per la nomina dei componenti, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di adozione del presente atto, e al BURC per la pubblicazione.
- 7) di demandare a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale la nomina dei componenti del gruppo, ad avvenuta designazione, da comunicare all'AGC 01, da parte delle AA.GG.CC. interessate